

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Direttiva 2014/65/UE (c.d. Direttiva "MiFID II"), i Regolamenti Delegati 2017/576/UE e 2017/565/UE e il Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR"), nell'ambito di un quadro armonizzato di regole volte a garantire l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari nonché il raggiungimento di una maggiore trasparenza e tutela degli investitori stabilisce obblighi inerenti all'attività di trasmissione da parte di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito la "**Banca**") degli ordini impartiti dalla clientela. Tali previsioni normative sono in particolare finalizzate al conseguimento della *Best Execution*, ovvero l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per la clientela.

Tra queste assume primaria rilevanza la capacità da parte degli intermediari di valutare e confrontare, direttamente o tramite una terza controparte, le diverse sedi di negoziazione ("trading venue") al fine di indirizzare gli ordini laddove sia assicurato il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente (c.d. principio di "*Best Execution*").

La Banca, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche, ha proceduto a definire la Strategia di Trasmissione degli Ordini (di seguito la "*Transmission Policy*") adottando tutte le misure necessarie e mettendo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato per i propri Clienti. La disciplina della *best execution* si riferisce ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini per conto della clientela, negoziazione per conto proprio.

La Direttiva MiFID II prevede che gli obblighi di esecuzione alle condizioni migliori si applichino a tutti gli strumenti finanziari, siano essi negoziati in sedi di negoziazione o *over the counter* (di seguito "OTC").

Obiettivo del presente documento è di fornire informazioni in merito a:

- le modalità adottate dalla Banca per la ricezione e la trasmissione degli ordini all'intermediario incaricato della loro esecuzione;
- i criteri che la Banca ha adottato nella selezione del Negoziatore;
- il monitoraggio e aggiornamento delle strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottate.

La *Transmission Policy* illustrata nel seguente documento è valida per i Clienti della Banca classificati ai fini MiFID come clienti "al dettaglio" e, in maniera residuale, anche ai clienti "professionali".

1. AMBITO DI OPERATIVITA'

La presente *Transmission Policy* si applica agli ordini impartiti nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini della Banca.

Data la natura del servizio di investimento prestato, la Banca non esegue direttamente gli ordini ricevuti, ma li trasmette ad altro soggetto abilitato per la relativa esecuzione.

Al fine di individuare tale soggetto e di garantire il raggiungimento del miglior risultato per i propri Clienti, la Banca ha definito un insieme di criteri (cfr. paragrafo 2 "Obbligo di *Best Execution*") alla luce dei quali valuta le strategie di esecuzione (c.d. "*execution policies*") adottate da diversi soggetti abilitati.

2. OBBLIGO DI BEST EXECUTION

In conformità alla normativa MiFID, gli intermediari che trasmettono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti ad adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i clienti (c.d. *Best Execution*).

L'obbligo di *Best Execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF o, al di fuori di questi, sedi di esecuzione OTC), con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Gli intermediari, nella definizione della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti cd. fattori di *Best Execution*:

- prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione;
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Gli intermediari devono attribuire ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negozianti di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile.

Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, l'impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi.

Il miglior risultato possibile per il Cliente è stato individuato dalla Banca tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- corrispettivo totale (o "*total consideration*");
- probabilità di esecuzione e di regolamento;
- rapidità dell'esecuzione.

Per quanto riguarda il fattore del "corrispettivo totale", esso è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi associati all'esecuzione dell'ordine. Tale fattore di esecuzione risulta essere predominante con una ponderazione relativa

pari al 95% (gli altri due fattori di esecuzione prevedono invece una ponderazione pari al 2,5% ciascuno). I costi relativi all'esecuzione includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. A tal proposito, si fa presente che l'informativa in merito a spese, commissioni ed ogni altro onere che il Cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, è disponibile presso i Consulenti finanziari abilitati all'Offerta fuori Sede, le Filiali della Banca e sul sito internet www.allianzbank.it.

I suddetti fattori di esecuzione vengono applicati dal soggetto negoziatore prescelto sulla base della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini di seguito descritta.

3. CRITERI DI SELEZIONE DEL NEGOZIATORE

La Banca seleziona unicamente intermediari negoziatori di elevato *standing* che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

Inoltre, la Banca seleziona gli intermediari negoziatori che:

- abbiano definito una strategia di trasmissione ed esecuzione coerente con l'ordine di importanza dei fattori di esecuzione definito dalla Banca stessa;
- acconsentano a trattare la Banca come cliente "professionale" nell'esecuzione degli ordini disposti per conto dei clienti;
- possano dimostrare un'elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini trasmessi dalla Banca.

In relazione a quanto sopra indicato, gli ordini impartiti dalla clientela vengono trasmessi per l'esecuzione all'intermediario negoziatore (il "Negoziatore"):

- **Intesa Sanpaolo S.p.A.** (nel testo del documento denominata "INTESA"), fatti salvi alcuni casi specifici evidenziati nell'ALLEGATO 1.

Nella scelta di INTESA quale Negoziatore, la Banca valuta i seguenti elementi:

- INTESA ha definito un set di "sedi di esecuzione", a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione;
- INTESA seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione, verifica la compatibilità della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria e verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti individuando eventuali azioni correttive;

- INTESA dispone di una piattaforma tecnologica ad elevata affidabilità che consente l'accesso a tutti i principali mercati finanziari ed offre la garanzia di elevati standard qualitativi nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni del mercato.

Tramite la piattaforma elettronica Market Hub di INTESA gli ordini ricevuti possono essere inviati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), ai sistemi organizzati di negoziazione (OTF), ovvero ad altri *market makers* o fornitori di liquidità, compresa la stessa INTESA che potrà eseguire in conto proprio gli ordini (anche utilizzando, in via residuale, la modalità di esecuzione degli ordini definita "Market Hub Pit"), eventualmente in qualità di Internalizzatore Sistemático.

Per quanto riguarda in particolare i fattori di esecuzione indicati al paragrafo 2) si precisa quanto segue:

Corrispettivo Totale:

- Prezzo: INTESA dispone, direttamente o per il tramite di intermediari negoziatori autorizzati, dell'accesso alle sedi di esecuzione indicate nell'ALLEGATO 1 caratterizzate da un elevato grado di liquidità e in quanto tali, aventi un'elevata probabilità di ottenere il miglior prezzo di esecuzione.
- Costi di esecuzione e regolamento: le modalità con le quali INTESA provvede all'esecuzione degli ordini sono tali da minimizzare i costi di negoziazione e regolamento degli stessi. In relazione a tale aspetto, INTESA dispone di un'adesione diretta ad alcune sedi di esecuzione (ad esempio, mercati gestiti da Borsa Italiana). Inoltre, INTESA, gestendo in modo accentratore tale attività per diverse banche, permette di ottenere sinergie tali da minimizzare i relativi costi (ad esempio, diminuzione dei costi fissi di struttura necessari a svolgere le attività di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini). In relazione a tali motivi, i costi che la Banca sostiene per il complesso di attività svolte al fine di ottenere l'esecuzione degli ordini della clientela, risultano inferiori rispetto a quelli che sosterebbe svolgendo direttamente tali attività e/o rivolgendosi ad altri intermediari negoziatori.

Probabilità e rapidità di esecuzione:

- INTESA dispone, direttamente o per il tramite di intermediari autorizzati, dell'accesso alle sedi di esecuzione indicate nell'ALLEGATO 1. Si tratta, per le diverse tipologie di strumenti finanziari, di sedi di esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità e quindi tali da favorire sia la probabilità che la rapidità di esecuzione. Per quanto riguarda la rapidità di esecuzione, ha anche rilevanza il fatto che INTESA dispone di connessioni automatiche a sedi di esecuzione quali i mercati gestiti da Borsa Italiana e altri mercati regolamentati. Nell'ambito della propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione, INTESA prevede inoltre la possibilità che alcuni ordini vengano negoziati attraverso l'attività di internalizzazione sistematica. Con riferimento alle operazioni relative ai titoli obbligazionari non trattati nelle sedi di esecuzione previste o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione, INTESA potrà inoltre eseguire tali operazioni in conto proprio in modo non sistematico, così da facilitare la probabilità di esecuzione degli ordini. La scelta di INTESA quale intermediario per l'esecuzione di tali ordini deriva dall'elevata capacità dell'intermediario individuato nell'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto tali strumenti finanziari e dalla posizione che lo stesso detiene sul mercato

in termini operativi. La rapidità di esecuzione è infine favorita dal fatto che la procedura di ricezione e trasmissione ordini della Banca è integrata con la procedura di esecuzione degli ordini di INTESA, minimizzando interventi manuali che potrebbero aumentare i tempi di esecuzione.

4. IL MODELLO DI *BEST EXECUTION* DI INTESA

Tramite Market Hub gli ordini ricevuti dai clienti possono essere indirizzati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, agli MTF, agli OTF, ovvero ad altri *market maker* o fornitori di liquidità, compresa la stessa INTESA che potrà eseguire in conto proprio gli ordini dei clienti (anche utilizzando, in via residuale, la modalità di esecuzione degli ordini definita "Market Hub PIT"), eventualmente in qualità di internalizzatore sistematico.

Al riguardo, INTESA ha definito un set di "sedi di esecuzione", a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negozianti, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

INTESA ha individuato, all'interno del set di sedi di esecuzione cui ha accesso, i "mercati strategici", costituiti da tutte le sedi di esecuzione alle quali accede direttamente per l'esecuzione degli ordini, nonché dalle sedi alle quali ha accesso indiretto tramite intermediari negozianti per l'esecuzione degli ordini che presentino sia un elevato volume negoziato di ordini, sia una adeguata informativa di mercato.

INTESA utilizza inoltre il concetto di "mercato di riferimento" che identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili da INTESA, il mercato più significativo in termini di liquidità; il mercato di riferimento è identificato sulla base dell'informativa specializzata fornita da un *info-provider* indipendente e dei dati interni di INTESA relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini sulle singole sedi di esecuzione. Qualora per uno stesso strumento finanziario siano presenti più mercati con elevata liquidità e commissioni di esecuzione e/o regolamento significativamente diverse, è prevista la possibilità da parte di INTESA di identificare il mercato di riferimento tenendo conto, oltre che della liquidità del mercato, anche delle commissioni indicate, al fine di consentire il conseguimento del miglior risultato possibile.

Si precisa che, per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane di cui all'ALLEGATO 1; tale scelta si basa sull'analisi storica che ha portato a ritenere maggiormente significative le sedi di esecuzione domestiche in termini di volumi trattati.

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine viene individuata da INTESA attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali lo strumento è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita "Strategia di esecuzione".

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva il precedente algoritmo ma l'ordine viene indirizzato verso il "mercato di riferimento" per lo strumento oggetto dell'ordine. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita "Strategia di trasmissione".

Per gli strumenti finanziari trattati nell'ambito di una sola sede di esecuzione ovvero quelli per i quali al momento dell'ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede, a condizione che la Banca sia abilitata ad operarvi.

Qualora il processo di determinazione del set di sedi specifico per l'ordine non consenta di identificare alcuna sede di esecuzione, l'ordine è rifiutato.

L'unica eccezione per la quale INTESA non individua in autonomia la sede di esecuzione è rappresentata dalla negoziazione su sedi americane di strumenti equity per i quali si rimanda tale scelta all'intermediario negoziatore US selezionato da INTESA.

5. ISTRUZIONI SPECIFICHE

E' fatto salvo il principio secondo il quale, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal Cliente (es. sede nella quale eseguire gli ordini), la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, ad attenersi a tali istruzioni specifiche, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di *best execution* previste nella presente *Transmission Policy*.

Il Cliente, quindi, prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono comportare la disapplicazione delle misure previste nella *Transmission Policy*, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Qualora l'istruzione specifica del Cliente non possa essere eseguita (es. richieste di esecuzione di un ordine su una sede non facilmente accessibile), la Banca potrà non eseguire l'ordine fornendo adeguata motivazione al Cliente.

6. ORDINI ESEGUITI AL DI FUORI DI MERCATI REGOLAMENTATI, MTF E OTF

La Banca ha fornito ad INTESA il proprio consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori delle sedi di negoziazione concordate.

Al Cliente è chiesto esplicito consenso in via generale all'esecuzione al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione degli ordini conferiti.

Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o dell'Internalizzatore Sistemático di INTESA o che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, vengono abitualmente negoziati al di fuori di tali sedi di esecuzione.

INTESA ha incluso tra le sedi di esecuzione non strategiche una modalità proceduralizzata di esecuzione degli ordini definita Market Hub Pit che offre un'ulteriore possibilità di eseguire gli ordini solo relativamente ai seguenti strumenti obbligazionari:

- non ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o MTF o comunque non negoziati sulle altre sedi di esecuzione previste nella Strategia di Trasmissione ed Esecuzione di INTESA;
- negoziati sulle altre sedi di esecuzione previste nella Strategia di Trasmissione ed Esecuzione di INTESA i cui ordini non possono essere inoltrati a tali sedi per motivi legati alla quantità o ad altre caratteristiche non compatibili con le modalità di funzionamento del mercato;
- per i quali la Banca, su istruzione specifica del Cliente, abbia impartito l'esecuzione attraverso Market Hub Pit; in tal caso l'istruzione impartita implica la conoscenza e l'accettazione delle modalità di funzionamento descritte nei paragrafi successivi;
- ordini "*Large in Scale*", ossia ordini su strumenti obbligazionari che superano una determinata soglia concordata.

Per tali ordini INTESA provvede a rilevare la presenza di quotazioni da parte di intermediari selezionati sulla base di criteri che assicurano la qualità dei prezzi, la probabilità e l'affidabilità di esecuzione.

Infine, con riferimento ad ordini che ricadano nelle eventuali casistiche di cui all'ALLEGATO 1, in deroga a quanto sopra, la Banca si riserva di trasmetterli ad intermediari diversi da INTESA.

7. TRATTAMENTO DI ORDINI PARTICOLARI O DISPOSTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI MERCATO

Il modello di *Best Execution* è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto all'esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di *Best Execution*, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.

In particolare, il processo di *Best Execution* prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:

- **Ordini curando e ordini cumulativi:** si tratta di ordini per i quali il Cliente richiede una gestione attiva e manuale nella trasmissione ad INTESA e che possono essere anche corredati da istruzione specifica sulla sede di esecuzione. In siffatta evenienza, il Cliente attribuisce implicitamente discrezionalità nella trasmissione ed esecuzione dell'ordine;
- **Ordini curando in *Best Execution* Dinamica (ove applicabile in base alla tipologia di strumento finanziario):** si tratta di ordini per i quali il Cliente e conseguentemente la Banca non abbiano fornito indicazione della sede di esecuzione e INTESA provvederà ad eseguirli sul mercato di riferimento;
- **Iceberg Orders:** si tratta di ordini con limite di prezzo con modalità di visualizzazione parziale della quantità da eseguire; questa tipologia di ordini sono inviati al mercato di riferimento per lo strumento finanziario (se questo è un mercato ad

accesso diretto per INTESA) o al *broker* associato al mercato di riferimento con istruzione specifica di eseguire sullo stesso (se questo è un mercato ad accesso indiretto). In caso di chiusura del mercato di riferimento l'ordine è posto in stato di "queued" sullo stesso. Qualora il mercato di riferimento per lo strumento trattato non appartenga al set specifico di sedi di esecuzione, l'*iceberg* è inoltrato al mercato *second best* (se questo è un mercato ad accesso diretto per INTESA) o al *broker* di riferimento per il mercato *second best* con istruzione specifica di eseguire su quest'ultimo (se questo è un mercato ad accesso indiretto). In caso di chiusura del mercato *second best* l'ordine è posto in stato di "queued" sullo stesso;

- **Ordini con indicazione del limite di prezzo:** tali ordini, anche quando non immediatamente eseguibili in relazione alle condizioni prevalenti di mercato, sono sempre trasmessi ad una sede di esecuzione, ad eccezione di quelli con istruzione curando, per i quali si richiama quanto sopra. Il modello di "best execution" dinamica non risulta applicabile agli ordini limitati che al momento della ricezione risultino non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti di mercato, che vengono, quindi, inviati al "mercato di riferimento" dello strumento finanziario oggetto della negoziazione. Al fine di aumentare la probabilità di esecuzione di tali ordini, la strategia prevede il monitoraggio continuo delle condizioni presenti sugli altri mercati strategici sui quali lo strumento è negoziato e lo spostamento – c.d. "sweeping" - dell'ordine verso il mercato strategico che dovesse presentare condizioni di prezzo e quantità in grado di consentire con elevata probabilità l'esecuzione totale o parziale dell'ordine stesso;
- **Ordini Large In Scale (LIS):** il modello prevede che gli ordini su obbligazioni che superino una determinata soglia concordata con la Banca vengano gestiti tramite la modalità "Market Hub Pit", da parte degli operatori di INTESA, sulla base di opportuni strumenti informativi e della propria esperienza, potranno valutarne anche l'esecuzione OTC, laddove si presentino condizioni migliorative rispetto alle sedi di esecuzione ordinarie, piuttosto che inoltrarli nuovamente sul motore di "best execution" dinamica per l'esecuzione secondo le logiche correnti.

Il processo di *best execution* del Negoziatore prevede una modifica dell'ordinamento gerarchico dei fattori di esecuzione in presenza di ordini con particolari parametri di prezzo e di quantità. In particolare, si tratta di ordini "tutto o niente" che vengono eseguiti per l'intero quantitativo indicato ovvero cancellati automaticamente e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore Probabilità di esecuzione.

Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo del Negoziatore prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l'ordine rimane in stato "queued" e viene trasmesso dal Negoziatore su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l'ordine rimane in "stand-by" e il sistema di gestione degli ordini provvede all'inoltro automatico dello stesso all'apertura della prima sede disponibile.

Ulteriori dettagli in merito alle modalità di gestione da parte di INTESA relativamente alle suddette categorie e/o tipologie di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato sono specificati nella Strategia di Trasmissione ed

Esecuzione di INTESA, accessibile al sito internet:
www.imi.intesasanpaolo.com/home/Documentazione/DocumentazioneNormativa/MiFID.

8. MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DELLA *TRANSMISSION POLICY*

La Direttiva MiFID II e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565, al fine di garantire che siano ottenuti i risultati migliori possibili per i clienti, richiede alla Banca di svolgere un'attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

In tale ambito, la Direttiva MiFID II e il Regolamento delegato (UE) 2017/576, al fine di aumentare il grado di trasparenza e di comprensione delle prassi adottate dalle imprese di investimento per assicurare la *best execution* ai propri clienti, pone in capo alle imprese di investimento che eseguono e/o trasmettono ordini l'onere di pubblicare un report sulla qualità di esecuzione ottenuta presso le prime 5 (cinque) sedi di esecuzione/negoziatori; tale documentazione avente a riferimento i dati relativi all'anno solare precedente quello corrente sono pubblicati con cadenza annuale sul sito internet della Banca.

La Banca controlla e verifica:

- a) l'efficacia delle misure adottate e, cioè, l'individuazione dei fattori e la loro importanza relativa;
- b) la qualità dell'esecuzione da parte del soggetto negoziatore identificato.

Nel caso in cui la Banca riscontrasse eventuali anomalie interverrà tempestivamente per porvi rimedio.

In ogni caso, la Banca procede a riesaminare la propria *Transmission Policy* con cadenza annuale ovvero laddove si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei propri Clienti.

La Banca comunica ogni modifica rilevante apportata al presente documento pubblicando la *Transmission Policy* aggiornata sul proprio sito. Il Cliente può comunque visionare in ogni momento sul sito internet della Banca il presente documento aggiornato, ovvero richiedere copia dello stesso per il tramite del proprio Consulente finanziario abilitato all'Offerta fuori Sede o presso la propria Filiale di riferimento.

9. MODALITA' DI ACCETTAZIONE

Il Cliente prende atto che, salva Sua diversa indicazione, la Banca procede ad applicare le regole contenute nel presente documento, intendendosi la trasmissione da parte del Cliente del primo ordine dopo l'avvenuta ricezione della *Transmission Policy* quale implicita conferma della volontà di applicare le regole della *Transmission Policy* stessa.

10. ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA

Qualora la Banca dovesse procedere con il collocamento di strumenti finanziari (*Certificates* o obbligazioni) di propria emissione per i quali non esista, anche temporaneamente un mercato liquido o una fruibile sede di scambio provvederà, in

conformità a quanto previsto dalla Direttiva MiFID II e dal Regolamento MiFIR in materia di impresa di investimento, a comunicare le proprie quotazioni al cliente, soddisfacendo gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In siffatta evenienza, nel caso in cui il Cliente accetti la quotazione proposta, l'operazione verrà eseguita in contropartita diretta, ossia in conto proprio. Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca è richiesta al Cliente la preventiva accettazione dell'operatività sopra descritta non applicandosi in tali casi quanto previsto per le sedi di esecuzione riportate nell'ALLEGATO 1.

11. TEMPORANEA DIFFICOLTÀ AD ESEGUIRE GLI ORDINI

Nel caso di una temporanea difficoltà nella gestione degli ordini imputabile a INTESA o alla Banca che possa influire sulla corretta esecuzione degli stessi, il Cliente verrà tempestivamente informato tramite i canali resi disponibili dalla Banca.

12. OPERATIVITÀ SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI

A tutela dell'interesse dei propri clienti al dettaglio la Banca informa che:

- a far data dal 27 gennaio 2016, non è consentito disporre operazioni di acquisto di titoli obbligazionari subordinati di qualsiasi tipologia e di qualunque emittente ed area geografica;
- a far data dal 6 gennaio 2021, non è consentito disporre operazioni di acquisto su strumenti indicizzati a criptovalute;
- a far data dal 31 marzo 2023 non è consentito disporre operazioni di acquisto sugli strumenti finanziari di imprese produttrici di mine antipersona e di munizioni a grappolo (ai sensi della Legge 9 dicembre 2021, n. 220 e successive modifiche);
- a far data dal 22 maggio 2023, non è consentito disporre operazioni di acquisto sui seguenti strumenti finanziari:
 - ETF-ETN che replicano indici focalizzati su strumenti obbligazionari «*hybrid*» (*Additional Tier 1*);
 - azioni quotate sul segmento «OTC/Pink» della Borsa USA.

La presente *Transmission Policy* assume validità dal 24 MAGGIO 2023.

ALLEGATO 1
TABELLA Sedi di esecuzione

Si riepilogano di seguito le sedi di esecuzione, suddivise per tipologia di strumenti finanziari, per la gestione degli ordini della clientela.

La Banca si riserva la facoltà di effettuare successivi aggiornamenti della seguente lista, tramite aggiornamento da rendersi disponibile alla sezione Trasparenza del sito internet della Banca.

| STRUMENTI FINANZIARI | CONTROPARTI | SEDI DI ESECUZIONE |
|---|---------------------|--|
| Titoli azionari ETF (<i>Exchange Traded Fund</i>), ETC (<i>Exchange Traded Commodities</i>) e ETN (<i>Exchange Traded Notes</i>) | Negoziatore | Mercati regolamentati italiani ed esteri di riferimento nonché sistemi multilaterali di negoziazione, come definiti dal Negoziatore, che presentino il medesimo circuito di regolamento. |
| <i>Certificates e Covered Warrants</i> | Negoziatore | Sistemi multilaterali di negoziazione (SeDeX di Borsa Italiana e Cert-X di EuroTLX). |
| Obbligazioni Convertibili e <i>Warrants</i> Fondi Immobiliari quotati su mercati regolamentati | Negoziatore | Mercati regolamentati italiani ed esteri di riferimento, come definiti dal Negoziatore, che presentino il medesimo circuito di regolamento. |
| Titoli obbligazionari e Titoli di Stato italiani ed esteri | Negoziatore / Altre | Mercato regolamentato italiano (MOT di Borsa Italiana) e mercati regolamentati esteri cui il Negoziatore abbia accesso. Sistemi multilaterali di negoziazione (ExtraMOT di Borsa Italiana, EuroTLX e Vorvel-MTF) cui il Negoziatore abbia accesso. Internalizzatore Sistemático o modalità di esecuzione "Market Hub Pit" del Negoziatore. Sistema multilaterale di negoziazione "BMTF/BTFE" (Bloomberg MTF). |

Con riferimento a ordini aventi ad oggetto:

- strumenti finanziari non quotati nelle sedi di esecuzione sopra elencate;
- strumenti finanziari espressi in valute di trattazione estere diverse dall'Euro non negoziate dalla Banca oppure negoziate dalla Banca ma per le quali il Cliente ordinante richiede di concordare il tasso di cambio da applicare;
- ordini con istruzione specifica da parte del Cliente ordinante per essere eseguiti sulla sede di esecuzione Bloomberg MTF;

in deroga a quanto sopra, la Banca si riserva di trasmetterli ad intermediari diversi dal Negoziatore al fine di ottenere un prezzo maggiormente rispondente ad una oggettiva valutazione degli strumenti finanziari oggetto degli ordini medesimi.